



Comune di Roè Volciano

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISCRIZIONE
ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER
LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI
ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09.03.2011

ART. 1 – FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art. 49 dello Statuto comunale che istituisce l'Albo delle Associazioni, i requisiti per l'iscrizione all'Albo stesso e le modalità della sua tenuta.
2. Il regolamento disciplina altresì l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ad associazioni o ad altri organismi privati in ottemperanza all'art.12 della legge n.241/1990.

ART. 2 – FORMAZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'Albo delle Associazioni comunali è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - 1) Attività sportive, ricreative e del tempo libero;
 - 2) Attività Socio Assistenziali
 - 3) Ecologia e Protezione civile
 - 4) Attività Culturali
2. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste.

ART.3 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Tutte le Associazioni operanti a Roè Volciano, nell'ambito delle attività di cui all'art.2, comma 1, possono chiedere di essere iscritte all'Albo **in presenza di uno dei seguenti requisiti:**
 - **avere la propria sede nel territorio di Roè Volciano**
 - **avere il minimo di un terzo degli associati residenti nel Comune di Roè Volciano**
2. **Le Associazioni presenteranno istanza di iscrizione** indicando la sezione tematica e presentando la seguente documentazione:
 - a) Copia dello Statuto dell'Associazione dal quale risulti che l'Associazione non opera a scopo di lucro e che si ispiri ai principi democratici dettati dalla Costituzione;
 - b) Nominativo del rappresentante legale
 - c) Elenco degli associati;
 - d) Relazione descrittiva delle attività svolte dalla Associazione fino al momento dell'istanza di iscrizione e descrizione dei programmi futuri;
 - e) Copia del Bilancio dell'ultimo esercizio precedente la richiesta di iscrizione
 - f) Indicazione di eventuali sostenitori privati che supportino in modo continuativo l'associazione, non solo economicamente ma anche attraverso la fornitura gratuita di attrezzature o altro;
 - g) Indicazione della sezione dell'albo in cui l'associazione intende essere inserita;
3. L'iscrizione all'Albo avviene previa istruttoria del responsabile di servizio competente e successiva presa d'atto da parte della Giunta Comunale.
4. Il procedimento per l'iscrizione all'Albo consta delle seguenti operazioni:
 - a) Istanza di iscrizione documentata dell'associazione, redatta in carta semplice su apposito modulo;

- b) Istruttoria del funzionario responsabile;
 - c) Adozione del provvedimento da parte della Giunta Comunale.
5. Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 30 decorrenti dalla data dell'istanza. Nel caso che l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione al quale saranno assegnati 15 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.
 6. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sulla iscrizione o meno all'albo della associazione.
 7. L'Albo è soggetto a revisione periodica.

ART. 4 – IMPEGNI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare tempestivamente ogni variazione circa la struttura organizzativa e gestionale dell'Associazione;

ART. 5 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo è disposta:
 - per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti
 - per mancata presentazione della documentazione eventualmente dovuta ai sensi dell'art.4;
 - per l'inosservanza da parte dell'associazione di quanto previsto nel presente regolamento.

ART. 6 – FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. L'amministrazione favorisce le associazioni, mediante interventi appropriati, che mirano ai seguenti obiettivi, ispirati ai principi contenuti all'art.2 – c. 3 dello Statuto comunale :
 - a) La riduzione e il superamento delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b) La fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e al dignità personale, realizzano l'uguaglianza di trattamento;
 - c) La promozione di attività culturali, sportive e ricreative;
 - d) Ogni altra iniziativa diretta alla salvaguardia della vita e allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani;
2. I criteri e le modalità di cui al presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce in qualità di socio, approvandone i relativi statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario.
3. le sovvenzioni in favore di particolari iniziative non ricorrenti ed eccezionali, dovranno essere disciplinate contestualmente all'approvazione del relativo provvedimento.
4. non si applicano alle grandi manifestazioni di carattere nazionale e internazionale che si svolgono anche nel territorio comunale. Per dette manifestazioni gli interventi finanziari del comune saranno disposti, nel rispetto del limite di spesa annualmente previsto in bilancio, previa presentazione del programma della manifestazione corredata dal preventivo delle relative spese.

ART. 7 – DESTINATARI DELLE SOVVENZIONI.

1. Le sovvenzioni sono destinate, in via prioritaria, alle associazioni presenti nell'Albo, di cui all'art.2,

ART.8 – CASI PARTICOLARI

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di interventi economici può essere disposta a favore di enti, associazioni, comitati, non inclusi nell'Albo di cui all'art. 2, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la collettività o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale.
2. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni, comitati per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali.
3. Gli interventi economici riconosciuti ai sensi del presente articolo, vengono erogati in seguito ad indirizzi espressi con deliberazione della Giunta Comunale che ne determina l'ammissione a contributo nonché l'entità;
4. L'entità complessiva annua degli interventi particolari di cui al presente articolo non potrà essere superiore al **5%** delle disponibilità complessive annue previste nel bilancio di previsione per gli interventi oggetto del presente regolamento.
5. Per questi casi non trovano applicazioni i termini contenuti nell'art.12-c.1- relativi ai tempi di presentazione delle domande.
6. Per questi specifici casi, la Giunta procederà **2 volte l'anno** all'esame di tutte le domande pervenute in sedute da tenersi rispettivamente **entro il 30 Aprile ed entro il 30 Novembre** di ogni anno.

ART. 9 – DEFINIZIONE DEI CRITERI.

- 1 L'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri;
 - a) Valutazione dei contenuti dell'attività/iniziativa proposta, tenendo conto del divieto di sponsorizzazioni da parte dell'Ente pubblico, ex art. 6 comma 9 D.L. 78/2010
 - b) Grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - c) Natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - d) Specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di soggetti in situazione di disagio o disabilità e/o a favore di minori nonché a favore di soggetti terzi in generale;
 - e) Carattere di originalità e di innovatività del progetto;
2. l'ammontare e le condizioni per il conferimento delle forme di sostegno sono determinate in riferimento:
 - a) al concorso di altri enti pubblici o privati;
 - b) al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo delle attività svolte;
 - c) alla capacità economica del richiedente;

ART. 10 – AVVISI.

1. Entro il mese di Aprile di ogni anno, il responsabile del centro spesa al quale sono assegnati i fondi destinati alle finalità del presente regolamento, approva e pubblica un avviso, articolato per sezioni dell'Albo, indicante i criteri di distribuzione dei fondi e gli obiettivi da perseguire. L'avviso viene sottoposto all'attenzione della Giunta per la presa d'atto.
2. all'avviso è data adeguata pubblicità, attraverso il sito internet e negli appositi spazi di informazione comunali, e ne viene data informazione a tutte le associazioni iscritte all'Albo.

ART. 11 – RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Tutte le Associazioni iscritte all'Albo comunale, che intendono realizzare nel corso dell'anno, progetti, manifestazioni, interventi o qualsiasi altra iniziativa coerenti con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione e che sono interessate a ottenere, per tale finalità, i contributi o i sostegni economici di cui all'art. 7, inoltrano apposita domanda all'amministrazione comunale utilizzando l'apposito modulo predisposto dal comune e disponibile presso gli uffici e sul sito internet comunale, entro il termine stabilito dall'avviso di cui all'art.11.
2. la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata, a seconda dei casi, di dettagliato preventivo o consuntivo di spesa, di entrata ed indicazione del contributo richiesto;
 - b) rendiconto delle attività dell'anno precedente nel caso in cui l'Ente comunale o altro Ente pubblico abbiano concesso contributi economici;
 - c) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
 - d) dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema appositamente predisposto dal Comune;
 - e) dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

ART. 12 – TERMINI E MODALITA' DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande, il responsabile del centro spesa, nell'ambito delle proprie competenze, cura l'istruttoria delle stesse, valutando la coerenza degli interventi e delle iniziative proposte con gli indirizzi programmatici di cui all'art. 6 e la congruità delle richieste con i fondi attribuiti con il Peg.
2. Il responsabile consegna l'elenco delle associazioni ammesse a contributo in quanto aventi i requisiti necessari, alla Giunta Comunale che, con proprio provvedimento, quantifica e concede i contributi.

ART. 13 - TERMINI E MODALITA' DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI.

1. Le Associazioni iscritte all'Albo, possono presentare le domande per ottenere contributi per iniziative o attività straordinarie che devono pervenire, di norma, almeno 30 giorni prima

della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa. Alla domanda viene data risposta entro i successivi **20 giorni**.

2. il contributo straordinario è concesso dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto contenuto al c.1 lett.a) dell'art.10, ed è corrisposto a seguito di presentazione da parte del beneficiario di una relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione da attuare, comprendente un rendiconto economico delle spese da sostenere e delle eventuali entrate anche per contributi di terzi.
3. Gli interventi previsti per questa tipologia di contributi, non potranno superar il limite del 15% delle disponibilità complessive annue previste nel bilancio di previsione per gli interventi oggetto del presente regolamento.

ART. 14 – CONSUNTIVO

A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 60 giorni dalla conclusione della stessa il soggetto beneficiario deve presentare il consuntivo delle spese effettivamente sostenute.

ART. 15 – UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI.

1. La concessione di contributi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzazione delle iniziative per le quali il contributo viene richiesto, siano esse di carattere continuativo o straordinario;
2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito atto, procedere:
 - a) Al recupero parziale o totale della somma liquidata, in relazione a quanto realizzato rispetto al programma presentato in fase di richiesta;
 - b) Alla revoca di quanto concesso, se non ancora liquidato.

ART 16 – PATROCINIO MORALE

1. La concessione del contributo economico per la realizzazione di una particolare iniziativa, implica la concessione del patrocinio morale del Comune.
2. La concessione del solo patrocinio morale è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, previa istanza specifica e dettagliata dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto.
3. La concessione del Patrocinio, implica l'esenzione dall'applicazione della COSAP sul materiale pubblicitario dell'iniziativa, ai sensi dell'art.35 lettera F) DEL Regolamento COSAP in vigore.
4. La concessione del patrocinio morale implica l'obbligo da parte dei richiedenti di apporre sul materiale pubblicitario dell'iniziativa, il logo del Comune e la sottostante dicitura "Con il patrocinio del Comune di Roè Volciano"

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore non appena sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e pubblicato sul sito Internet Comunale nell'apposita sezione.